

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 389 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Fabio LIVERANI avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO LIVERANI, allenatore all'epoca dei fatti della società Parma Calcio 1913, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara ROMA - PARMA del 22.11.20, pronunciato più volte espressioni blasfeme.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio LIVERANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Fabio LIVERANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina